

art. 6 ter DPR 26.10.1972 n. 633
Data: 17.4.2020 8:47:37

LOGIX S.C.
Sistema Integrato

DPR 26.10.1972 n. 633 (S.O. n. 1 G.U. 11.11.1972 n. 292)
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Versione in vigore dal 29.12.2018

Art. 6 ter - Buono-corrispettivo monouso (1) 

- 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto.**
- 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.**
- 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e' rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.**

Note:

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 29.11.2018 n. 141, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300. Le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.